

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

**Seduta n. 490**

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

75° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

(Notturna)

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3439) Antonino CARUSO ed altri. - Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare**

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
BUCCIERO (AN) . . . . .	7, 8, 9 e <i>passim</i>
CALLEGARO (UDC) . . . . .	4, 5, 7 e <i>passim</i>
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .	6, 7, 8 e <i>passim</i>
* LEGNINI (DS-U) . . . . .	5, 6, 8 e <i>passim</i>
SEMERARO (AN), relatore . . . . .	3, 4, 6 e <i>passim</i>
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	3, 4, 6 e <i>passim</i>
ZANCAN (Verdi-Un) . . . . .	4, 5, 6
ZICCONI (FI) . . . . .	5, 7, 8 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	18

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 21,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3439) Antonino CARUSO ed altri. - Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3439, sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, in apertura dei nostri lavori vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione una riformulazione del disegno di legge n. 3439, che recepisce tutte le indicazioni e i suggerimenti pervenuti sia dall'interno che dall'esterno della nostra Commissione dal momento in cui è iniziato l'esame di tale provvedimento. Essa contiene inoltre alcune modifiche che sono il corollario delle ultime discussioni avvenute informalmente a margine della seduta pomeridiana di oggi.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime una valutazione senz'altro positiva sul complesso degli interventi contenuti nel testo predisposto dal relatore.

\* PRESIDENTE. Propongo pertanto di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo del disegno di legge n. 3439 testé presentato dal relatore, che sarà pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, dispongo che l'articolo 1 del testo base sia posto in votazione per parti separate con riferimento ai diversi commi, nonché alle lettere che costituiscono partizione dei commi medesimi.

Dispongo altresì, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, che la discussione dell'articolo 1 – anche ai fini della presentazione e dell'esame di eventuali emendamenti – sia suddivisa in relazione ai diversi commi e alle lettere che costituiscono partizione di questi ultimi.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del testo base presentato dal relatore di cui vi vorrei dare lettura:

«1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice

di procedura civile ivi richiamato, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185".

1-*bis*) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente: "*c-quater*). All'articolo 185 del codice di procedura civile, al primo comma è premesso il seguente: ' Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 " '».

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, con riferimento al testo della nuova lettera *c-quater*) del comma 1-*bis* dell'articolo 1 sarebbe opportuno modificare le parole: «deve essere a conoscenza dei fatti della causa» con le parole: «deve conoscere dei fatti della causa». La prima espressione sembrerebbe infatti alludere più a un bagaglio pregresso, mentre l'espressione «deve conoscere» fa riferimento ad una conoscenza che può essere stata acquisita in precedenza ma anche in un momento successivo.

SEMERARO, *relatore*. Secondo me è preferibile l'espressione «deve essere a conoscenza», perché l'espressione «deve conoscere» può far riferimento anche ad un fatto futuro, cioè si potrebbe conoscere anche dopo; invece, «deve essere a conoscenza» sta a significare che il procuratore interviene nel giudizio essendo già a conoscenza dei fatti.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, anche a me sembra migliore la formulazione esistente.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, mi sembra opportuna la modifica contenuta nel testo base per quanto riguarda la mancata conoscenza senza giustificato motivo. È chiaro che qui si fa riferimento al procuratore: se il procuratore non viene informato dalla parte è probabile che questa abbia agito in tal senso proprio per evitare di farlo presenziare e di mandare in sua rappresentanza un soggetto che non è stato messo a conoscenza dei fatti. Quindi, la mancata conoscenza senza giustificato motivo

dei fatti della causa da parte del procuratore è giusto venga valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Qui occorre decidere se possa essere procuratore esclusivamente chi ha una conoscenza personale degli atti della causa ovvero anche chi ne ha una conoscenza indiretta.

CALLEGARO (*UDC*). Ma non si tratta di un testimone.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Certamente, ma se scriviamo «deve essere a conoscenza» a seguito di un'interpretazione giurisprudenziale si potrebbe arrivare a sostenere che procuratore è soltanto colui che ha una conoscenza pregressa dei fatti della causa.

\* PRESIDENTE. A mio parere il tentativo posto in essere dalla Commissione in ordine al testo attuale dell'articolo 183 del codice di procedura civile, essendosi stabilito che le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale e speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa, è volto ad armonizzarne e semplificarne la formulazione, non a stravolgerla. Ritengo pertanto preferibile l'espressione utilizzata nel testo base.

\* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, esprimo voto favorevole a nome del mio Gruppo. Considero infatti quest'innovazione una correzione opportuna della fase introduttiva del giudizio di cognizione, in particolare di quella che regola l'attività volta al tentativo di conciliazione delle parti.

Tale nuova formulazione della norma, oltre a consentire un coordinamento rispetto agli articoli 116, 117, e 185 del codice di procedura civile, si propone di superare difficoltà e lungaggini relative alla fase processuale di cui si sta discutendo e che si registravano in passato. Il tentativo di conciliazione previsto, contemplato dal previgente articolo 183, si traduceva sostanzialmente in una fase quasi sempre inutile.

Sulla base di tale nuova formulazione si consente alle parti di chiedere alla prima udienza di esperire un vero ed effettivo tentativo di conciliazione e al giudice di disporre in qualunque stato e grado del processo, purché prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'interrogatorio delle parti oppure di tentare o rinnovare la conciliazione delle parti stesse.

Mi sembra un'utile riformulazione di questo sistema di norme, nell'ambito di una fase del processo civile improntata ad un'esigenza deflattiva, allo scopo di favorire al massimo la conciliazione delle parti.

ZICCONI (*FI*). Esprimo il mio voto favorevole.

CALLEGARO (*UDC*). Esprimo a nome del mio Gruppo parere favorevole.

SEMERARO, *relatore*. Esprimo il mio voto favorevole.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Concordo con le dichiarazioni del senatore Legnini ed esprimo, anche per il metodo di discussione seguito, parere favorevole.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Esprimo parere favorevole.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

\* PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 1.

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Metto ai voti il comma 1-*bis* dell'articolo 1.

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del testo base presentato dal relatore, di cui do lettura:

«2. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile, ivi richiamato sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente: "le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;"

2) al numero 3) le parole "o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute" sono soppresse.

3) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "Delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma il precepto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'articolo 480, secondo comma".».

\* LEGNINI (*DS-U*). Esprimo a nome del mio Gruppo parere favorevole alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 in discussione. Anche questa norma consente di superare dubbi interpretativi che già si erano posti

in rapporto alla formulazione della legge n. 80 del 2005, soprattutto per la parte relativa all'attribuzione alle scritture private autenticate della qualità di titoli esecutivi.

La sistemazione proposta consente di equiparare le scritture private autenticate ad altri titoli di credito e introduce opportunamente una norma contenente le modalità di autenticazione da parte dell'ufficiale giudiziario, così da rendere immediatamente azionabile il titolo di credito costituito, appunto, dalle scritture private autenticate.

È un elemento di novità da noi assolutamente condiviso, che consentirà di evitare molti procedimenti monitori a volte inutili e dispendiosi per i cittadini italiani.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a tale disposizione.

CALLEGARO (*UDC*). Anche il Gruppo UDC voterà in senso favorevole a tale disposizione.

SEMERARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ZICCONI (*FI*). Anche il Gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale annuncia il proprio voto favorevole a tale provvedimento.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

\* PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera *a*).

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del testo base presentato dal relatore, di cui do lettura:

*b*) al numero 5), al comma 2 dell'articolo 492 del codice di procedura civile, ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto».

Come si è più volte avuto modo di dire, questa disposizione mira da un lato a rendere più favorevole la posizione del debitore, il quale può eleggere domicilio in uno qualsiasi dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice dell'esecuzione godendo, pertanto, di una maggiore possibilità di essere informato delle sorti del processo. Per altro verso, tuttavia,

sono maggiormente tutelate le ragioni del creditore il quale, qualora il debitore dopo aver eletto il domicilio o dichiarato la residenza si renda irreperibile presso la stessa, potrà superare l'ostacolo dando luogo alla notifica nelle forme «dell'irreperibile».

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'articolo 1, comma 2, lettera b).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a tale disposizione.

ZICCONI (*FI*). Anche il Gruppo di Forza Italia, signor Presidente, voterà favorevolmente.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro a nome del Gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo il nostro voto favorevole alla lettera b), comma 2, dell'articolo 1.

CALLEGARO (*UDC*). Anche il Gruppo UDC voterà in senso favorevole a tale disposizione.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale annuncia il proprio voto favorevole a tale provvedimento.

\* PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera b).

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c). In merito a tale disposizione vorrei rilevare, come ho avuto più volte occasione di dire, che il termine di tre anni è un parametro preciso misurato sulla durata media del processo ed è destinato in particolare al creditore sequestratario, che deve trasformare il proprio sequestro in un titolo di credito. È una disposizione che, come si usa dire, si illustra da sé. Si è pensato di rendere possibile per tutti i creditori che non sono stati integralmente soddisfatti, ma anche per il debitore che può avere interesse a veder chiusa la procedura esecutiva che lo riguarda, o, in ultima istanza, d'ufficio, una distribuzione, anche parziale, della somma accantonata, se nel corso del termine di tre anni tale istanza non perviene da uno dei creditori sequestratari che si sia nel frattempo munito di titolo esecutivo.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole all'articolo 1, comma 2, lettera c).

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a tale disposizione.



DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro a nome del mio Gruppo il nostro voto favorevole all'articolo 1, comma 2, lettera *c*).

ZICCONI (*FI*). Il Gruppo di Forza Italia, signor Presidente, voterà favorevolmente.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, vorrei rilevare che poiché anche nei giudizi relativi ai sequestri esiste la possibilità di ottenere prima della sentenza un'ordinanza esecutiva, che quindi costituisce un titolo esecutivo, e considerando anche la possibilità di ottenere in determinate cause delle provvisori che sono immediatamente esecutive, si tratta di vedere se effettivamente tale termine di tre anni non sia eccessivo. Tutto sommato, è prudentiale, però non è detto che debbano passare sicuramente tre anni se il creditore si procura il titolo esecutivo prima. La mia è solo una considerazione che volevo lasciare agli atti.

Preannuncio in ogni caso il mio voto favorevole a tale disposizione.

BUCCIARO (*AN*). Signor Presidente, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale annuncia il proprio voto favorevole a tale provvedimento.

\* PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera *c*).

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Colleghi, in relazione alla necessità di verificare l'opportunità di estendere a tutti gli iscritti al nuovo albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili la delegabilità delle operazioni di vendita, acquisendo anche in via informale il testo definitivo – da poco licenziato dal Consiglio dei ministri – del decreto legislativo con cui verrà esercitata la delega contenuta negli articoli 2, 3 e 6 della legge n. 34 del 2005, dispongo l'accantonamento dell'articolo 1, comma 2, lettere *c-bis*) e d).

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1, comma 2, lettera e).

\* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, in merito a questa norma continuo nutrire a alcune perplessità, come ho già avuto modo di rilevare in altre sedute. Essa va sostanzialmente nella direzione di rendere non impugnabile l'ordinanza del giudice relativamente alla sostituzione del debitore quale custode, se non ho mal capito, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita. Ora, è vero che il procedimento esecutivo deve soddisfare esclusivamente le ragioni creditorie che lo originano ma in alcuni casi, soprattutto ove l'immobile espropriato è costituito dall'abitazione del debitore o anche di una sua piccola azienda, quest'ultimo, qualora rimanga custode dell'immobile pignorato in attesa della vendita, potrebbe riuscire a soddisfare, seppur per un periodo limitato, esi-

genze vitali temporanee. Insomma, continuo ad avere perplessità sul rigore che si vuole introdurre, a mio modo di vedere eccessivo, in merito alla custodia dei beni al momento della pronuncia dell'ordinanza.

Per tale ragione annuncio il voto di astensione del mio Gruppo sulla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, aderendo alle considerazioni del senatore Legnini, annuncio, a nome del mio Gruppo, la nostra astensione in merito alla lettera e) in oggetto.

CALLEGARO (*UDC*). Il Gruppo UDC voterà in senso favorevole a tale disposizione.

ZICCONI (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, anche il Gruppo Alleanza Nazionale annuncia il proprio voto favorevole.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, nel momento in cui un bene viene pignorato diventa assolutamente indisponibile e nessuna norma prevede che possa essere utilizzato. Pertanto, il beneficio di continuare ad utilizzarlo può essere revocato in qualsiasi momento. Siccome non mi pare che si stia introducendo una disposizione punitiva, ribadisco il mio intendimento favorevole.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole a questa norma.

\* PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera e).

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del testo base presentato dal relatore, di cui do lettura:

«f) 1) il numero 21) è sostituito dal seguente:

21) All'articolo 560 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con ordinanza non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità".

I primi due commi, che non vengono modificati, prevedono che "Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593." e successivamente che "Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione"».

Mi sembra che sulla base di queste modifiche si chiariscano anche le perplessità del senatore Legnini con riferimento alla disposizione precedentemente votata.

\* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, non riesco a comprendere la portata normativa della parte in cui si dispone che l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano. Andrebbero chiarite le parole «se a ciò non si oppone». Cosa accade nel caso in cui ci si opponga?

\* PRESIDENTE. Possono provvedere loro, e quindi esentano il custode dal provvedere, oppure possono non dire nulla, non opporsi, e allora il custode continua a provvedere.

\* LEGNINI (*DS-U*). Mi permetta di esprimere qualche perplessità relativamente alla formulazione di questa norma. Poiché ne ho compreso la finalità, non vorrei che l'ultima proposizione del paragrafo mettesse in dubbio la natura di titolo esecutivo dell'ordinanza.

\* PRESIDENTE. L'osservazione mi sembra pertinente. Si potrebbe trovare la seguente soluzione: «L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano.».

CALLEGARO (*UDC*). Condivido l'osservazione del senatore Legnini. Non c'è bisogno di dire «se questi non lo esentano». Se lo vogliono mantenere possono farlo, ma ciò non toglie che il titolo sia esecutivo. Non vedo perché indicarlo espressamente nella legge.

\* PRESIDENTE. La finalità della disposizione, che non è casuale, è di assicurare l'offerente – che poi diventerà aggiudicatario o assegnatario – del fatto che egli non sarà «lasciato solo» dal giudice, che continuerà ad

adoperarsi nel suo interesse attraverso il custode, nel momento più critico, che corrisponde al momento del rilascio.

Siccome si è posta la questione se, dopo l'aggiudicazione, deve essere solo l'aggiudicatario il soggetto titolato a procedere per il rilascio, in questo caso si è voluto precisare che titolato resta il custode – rientrando tra i suoi compiti il fatto che sia procurato il rilascio del bene sottoposto ad esecuzione – a meno che l'aggiudicatario o l'assegnatario chiedano l'espressamente di non occuparsene, perché intendono pensarci da soli o perché – comunque – non ne hanno interesse.

CALLEGARO (*UDC*). C'è un altro aspetto che non riesco a comprendere con riferimento all'ordinanza non impugnabile. Si dice infatti che «Il giudice dell'esecuzione dispone, con ordinanza non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.»

In questo caso sembra che il giudice si debba occupare sia del decreto di aggiudicazione che dell'ordinanza. Mi sembra una sorta di duplicazione.

LEGNINI (*DS-U*). Si tratta comunque di due provvedimenti. Con il primo deve aggiudicare e con l'altro deve ordinare a chi abita di lasciare l'immobile.

CALLEGARO (*UDC*). Nell'ambito di qualsiasi decreto di aggiudicazione si ordina al possessore il rilascio. È già presente un titolo esecutivo e dunque non c'è bisogno anche di una specifica ordinanza.

\* PRESIDENTE. Mi sembra che in questo caso si sia esagerato nella sintesi, nel senso che si sono volute raggruppare varie fattispecie ed eventualità in un'unica disposizione.

Ritengo infatti che la prima parte si riferisca al caso della denegata autorizzazione al debitore a continuare ad abitare l'immobile, che è cosa diversa dall'esserne custode. Il debitore può quindi continuare ad abitare l'immobile senza esserne più custode, perché a tale ufficio vengono nominati altri.

La seconda fattispecie attiene alla revoca dell'autorizzazione da parte del giudice. Poi si aggiunge una ulteriore fattispecie relativa all'aggiudicazione e assegnazione dell'immobile. Mi sembra giusto che il giudice dell'esecuzione provveda con ordinanza, quindi non *inaudita altera parte* nel caso in cui rigetti la richiesta del debitore di continuare ad abitare l'immobile ovvero quando revoca detta autorizzazione, ancorché io sia d'accordo sul fatto che l'ordinanza non debba essere soggetta a impugnazione.

Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Legnini su un'ipotesi: si potrebbe aggiungere alla fine del secondo comma della lettera f) la frase

«nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano».

LEGNINI (*DS-U*). Questa dizione mi trova d'accordo.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, suggerirei di non far riferimento esclusivo all'ordinanza, perché la liberazione dell'immobile può essere disposta anche con decreto quando il giudice procede all'aggiudicazione o all'assegnazione.

SEMERARO, *relatore*. Può essere sia un'ordinanza che un decreto: nell'ipotesi in cui l'assegnazione non sia stata ancora effettuata si può fare con ordinanza.

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, anche al secondo comma della lettera f) la formulazione «l'ordinanza costituisce titolo esecutivo» andrebbe modificata in «il provvedimento costituisce titolo esecutivo».

SEMERARO, *relatore*. In considerazione dei suggerimenti emersi nel dibattito, e in particolare dei chiarimenti forniti dal Presidente, intendo presentare l'emendamento 1.1, di cui do lettura:

«A comma 2, alla lettera f), al numero 21), ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: "con ordinanza" con le altre: "con provvedimento" e al secondo capoverso sostituire le parole: "L'ordinanza" con le altre: "Il provvedimento" e le parole: "se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario o se questi non lo esentano" con le altre: "nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano"».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'emendamento 1.1.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 1.1, testé presentato dal relatore.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio la mia astensione dalla votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera f).

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole, anche in considerazione dell'accoglimento dell'emendamento 1.1.

ZICCONI (FI). Anche il Gruppo di Forza Italia, Presidente, è favorevole all'approvazione di tale lettera, nel testo appena modificato.

BUCCIARO (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà favorevolmente alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1.

\* LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, in merito alla norma in votazione esprimo apprezzamento, come avevo già fatto in occasione dell'esame del decreto sulla competitività, per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo del custode, sotto molteplici aspetti una figura ausiliaria del giudice che può cooperare attivamente nel completamento del procedimento esecutivo, addirittura dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione dei beni. Permane, invece, la mia perplessità per quanto riguarda l'eccessivo rigorismo nei confronti del debitore che abita nell'immobile pignorato, che utilizza l'azienda o che si trova in altre situazioni analoghe per le ragioni cui ho accennato prima. Per tale ragione, annuncio la mia astensione.

\* PRESIDENTE. Senatore Legnini, apprezzo le ragioni del suo intervento. Vorrei precisare, anche in relazione alla sua pronuncia di astensione relativamente alla votazione della precedente lettera e), che in quel caso si prevedeva che il debitore potesse continuare ad abitare l'immobile ma che, da un certo momento in avanti, non ne fosse più il custode, perché la custodia veniva affidata a un professionista, in ausilio del giudice, per agevolare l'ulteriore corso della procedura. In questa norma invece, a conferma di quanto un istante fa abbiamo stabilito, si dice che il debitore, se non vi sono ragioni di carattere «patologico», può continuare – beninteso, con l'autorizzazione del giudice – ad abitare l'immobile, fino al momento estremo individuato nell'aggiudicazione o nell'assegnazione dell'immobile. È evidente che in quel momento l'offerente diventa proprietario dell'immobile e non si può pensare di consegnare all'offerente, che è divenuto aggiudicatario, quindi proprietario, un immobile occupato dal debitore.

\* LEGNINI (DS-U). Resta il fatto che con la formulazione «quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso» si prevede comunque un subprocedimento nel quale il giudice esercita una certa discrezionalità. Presidente, queste mie considerazioni le faccio per finalità sociali, non con atteggiamento critico nei confronti della tecnica legislativa utilizzata.

Confermo pertanto la mia astensione dalla votazione della lettera f).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera f), nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera g).

LEGNINI (*DS-U*). Il Gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo, è favorevole all'approvazione della norma contenuta in tale lettera.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC voterà favorevolmente alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera g).

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera g-bis. Vorrei precisare che con tale norma si intende inserire nell'articolo 569, terzo comma, del codice di procedura civile, dedicato all'ordinanza, le parole «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e», ciò per ragioni di coordinamento con altre disposizioni in cui si fa riferimento alla cauzione versata con le modalità indicate dal giudice.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

CALLEGARO (*UDC*). Anche il Gruppo dell'UDC, Presidente, è favorevole all'approvazione di tale lettera.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà favorevolmente alla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera g-bis).

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera h).

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

ZICCONI (*FI*). Anche il Gruppo di Forza Italia, Presidente, è favorevole all'approvazione di tale lettera.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà favorevolmente alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1.

\* PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera *h*).

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*).

La norma affronta un problema delicato, credo felicemente e unanimemente risolto, cioè quello dell'irrevocabilità dell'offerta: a questo punto l'offerta è irrevocabile di norma, salvo le eccezioni qui indicate. Anzitutto, al primo comma dell'articolo 571 sono soppresse le parole «se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni». In considerazione del nuovo meccanismo individuato, questa disposizione non avrebbe infatti più senso. Dopo il secondo comma del medesimo articolo sono poi aggiunte le parole: «L'offerta è irrevocabile, salvo che: "1. Il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;" (chi ha offerto senza incanto e ha altri che lo contrastano può decidere di chiamarsi fuori e ciò mi sembra ragionevole) "2. il giudice ordini l'incanto" (valgono qui le stesse considerazioni fatte per il caso che precede) "3. siano decorsi centoventi giorni della sua presentazione e la stessa non sia stata accolta» (quest'ultima è una norma di garanzia residuale: qualsiasi accidente possa capitare a quella procedura esecutiva non sembra giusto vincolare l'offerente oltre un termine più che favorevole)».

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà favorevolmente alla lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 1.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera *i*).

**È approvato.**

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame dell'articolo 1, comma 2, lettera *i-bis*), di cui do lettura:

*i-bis*) al numero 27), all'articolo 572, ivi richiamato, al quarto comma le parole «anche in questi casi» sono soppresse.



L'articolo 572 è relativo alla deliberazione sull'offerta.

Il testo della legge n. 80 del 2005 prevedeva che «Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 576». In realtà si tratta di disposizioni che vanno applicate ogni qualvolta ciò si rende necessario.

Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera *i-bis*).

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1, comma 2, lettera *i-ter*), di cui do lettura: *i-ter*) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato all'ultimo, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite con le seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,».

Questa sanzione viene prevista per coloro che nell'ambito della procedura di vendita con incanto, dopo aver fatto il rilancio del quinto, a vendita eseguita poi si chiamano fuori dalla gara che deve aver luogo tra l'aggiudicatario, loro stessi e tutti coloro che hanno fatto l'offerta. In tal caso si prevede che essi perdano la cauzione per intero.

Metto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera *i-ter*).

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 22,15.*

ALLEGATO

**DISEGNO DI LEGGE N. 3439**

d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, SEMERARO, AYALA, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, CARUSO Luigi, ZANCAN, TIRELLI, MAGISTRELLI, GUBETTI, CALVI, BUCCIERO, BOBBIO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI, MANFREDI e FASSONE

**«Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare»**

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL  
DISEGNO DI LEGGE N. 3439

**Articolo 1**

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185».

1-bis) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente: «*c-quater*). All'articolo 185 del codice di procedura civile, al primo comma è premesso il seguente: 'Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116'.».

2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile, ivi richiamato sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;»;

2) al numero 3) le parole «ole scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute» sono soppresse.

3) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma il precepto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'articolo 480, secondo comma».

b) al numero 5), al comma 2 dell'articolo 492 del codice di procedura civile, ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto».

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza.»;

8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario perché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata.».

c-bis) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato le parole «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite con le seguenti: «a un commercialista».

d) dopo il numero 17) è inserito il seguente: «17-*bis*) All'articolo 534-*ter* le parole «con incanto» sono soppresse e la parola «notaio» ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: «professionista»;

e) al numero 20.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.».

f) 1) il numero 21) è sostituito dal seguente:

21) All'articolo 560 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con ordinanza non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità».

g) al numero 26), al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura civile, ivi richiamato, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»,

*g-bis*) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, al terzo comma, dopo le parole: «il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e'»

h) dopo il numero 26) è inserito il seguente: «26-*bis*) all'articolo 570 le parole» e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 «sono sostituite dalle seguenti», del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore».

i) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.»., sono soppresse:

2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: «L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1. il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;
2. il giudice ordini l'incanto;
3. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.»

*i-bis*) al numero 27) , all'articolo 572, ivi richiamato, al quarto comma le parole «anche in questi casi» sono soppresse;

*i-ter*) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato all'ultimo, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite con le seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

1) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 591 ivi richiamato, al primo comma le parole «non crede di» sono sostituite dalle seguenti «decide di non»;

2) L'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, è sostituito dal seguente: «Art. 591-*bis*. – (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

13) ordina alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista *delegato* presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato prov-

vede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.».

*m)* al numero 42), all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a venti giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.».

*m-bis)* dopo il numero 43 è inserito il seguente: 43-*bis*), all'articolo 631, al primo comma, dopo le parole «all'udienza» sono inserite le seguenti «, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,»

3. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 169-*bis* ivi richiamato le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite con le seguenti: «e ai commercialisti»

*b)* all'articolo 169-*ter* ivi richiamato, alla lettera c) le parole «o esperti contabili» sono sostituite con le seguenti: «e dei commercialisti»;

*c)* dopo la lettera c) è inserita la seguente: «*c-bis*) L'articolo 173 è abrogato»;

*d)* alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, nella rubrica, le parole «con incanto» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, è inserito il seguente: «Art. 173-*quinquies*. (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto*) Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-

cezione dei documenti informatici e teletrasmessi, delle indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.»

e) alla lettera e)

1) all'articolo 179-*bis* ivi richiamato le parole «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti «e commercialisti»;

2) all'articolo 179-*ter* ivi richiamato le parole «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti «e dei commercialisti».

3-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3, alla lettera e-*ter*), all'articolo 709-*bis* ivi richiamato, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.»

4. All'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3-*quinqüies*) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter*, lettera a), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), dal numero 2) al numero 43-*bis*), e di cui al comma 3-*ter*, lettere b), c), c-*bis*), d), e) ed f), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, ma, se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima



della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, numero 80, come introdotti dal comma 4.

## EMENDAMENTO

### 1.1

IL RELATORE

*A comma 2, alla lettera f), al numero 21), ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «con ordinanza» con le altre: «con provvedimento» e al secondo capoverso sostituire le parole: «l'ordinanza» con le altre: «Il provvedimento» e le parole: «se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario o se questi non lo esentano» con le altre: «nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».*

---

## Articolo 2

1. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

b) All'articolo 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale.»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

c) All'articolo 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può an-

che essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

d) L'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

e) All'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».

f) All'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

g) All'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».

h) All'articolo 186-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

i) All'articolo 186-*ter*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice di-

sponde la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

i) All'articolo 186-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».

m) All'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

n) All'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

o) All'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente: la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni«;

p) All'articolo 634, secondo comma, la parola: «autentici», ovunque ricorra, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse;

q) All'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

r) all'articolo 787 le parole «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti «il professionista delegato»;

s) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.»;

3) al quarto comma la parola «notaio» è sostituita con l'altra «professionista»;

2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

3. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile indicate nell'articolo 2, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

### Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.